



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 ottobre 2018  
(OR. en)

12527/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0116 (NLE)**

---

ENFOPOL 476

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)

---

## DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea,  
alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato  
in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici  
e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> [GU C ..., ..., pag. ....] [Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).]

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive ("convenzione") è stata adottata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e da allora è aperta alla firma e alla ratifica.
- (2) La convenzione mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.
- (3) L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, della convenzione, che attiene ai punti nazionali d'informazione sul calcio, può incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché tali disposizioni coincidono con taluni obblighi previsti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio<sup>1</sup>.
- (4) Il sostegno dell'Unione alla convenzione è importante per combattere la violenza collegata alle manifestazioni sportive e sarebbe complementare rispetto agli sforzi già compiuti in tale settore attraverso il sostegno a progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>.
- (5) L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.

---

<sup>1</sup> Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

- (6) È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
- (7) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2002/348/GAI e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) per quanto attiene all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---